

REGOLAMENTO (CEE) N. 218/88 DELLA COMMISSIONE  
del 26 gennaio 1988  
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3908/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3918/87 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3918/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1988.

*Per la Commissione*  
Frans ANDRIESEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 16.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 11.